

Circolare 18/2023

Verona – maggio 2023

TIROCINI FRAUDOLENTI. LE PRECISAZIONI DELL'INL IN TEMA DI RICORSO

Al fine di prevenire l'impiego distorto del tirocinio, che come è noto è un percorso formativo finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale e non è un rapporto di lavoro subordinato, la **Legge di Bilancio 2022** è intervenuta abrogando la previgente disciplina e **ha introdotto il reato di tirocinio fraudolento**. Più nello specifico la norma prevede che il tirocinio non possa essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente e **prevede la sanzione dell'ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio**, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento. L'INL aveva già chiarito, con nota n. 530/2022, che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l'adozione della prescrizione obbligatoria ex articolo 20, D.Lgs. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

Diversamente, il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante, su domanda dello stesso.

Ulteriormente poi lo stesso Ispettorato, con nota n. 1451/2022, ha precisato, con riferimento ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

In linea generale, nei casi di verbali che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, è ammessa la possibilità di ricorrere al Comitato per i rapporti ma, viene precisato nella nota INL n. 453/2023, che il provvedimento amministrativo di prescrizione per utilizzo fraudolento del tirocinio, sia comunque sottratto al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Come noto, tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'INL e atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi, che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Nell'ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all'estinzione del reato in via amministrativa. Pertanto, nell'ipotesi di frode del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale. **Pertanto al contravventore che non intenda ottemperare, in quanto ritenuta indebita, alla prescrizione impartita dal personale ispettivo non resterà altro rivolgersi all'autorità giudiziaria.**

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato